

**ATTO COSTITUTIVO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA QUAD
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilanove, il giorno ventitrè del mese di aprile in Bassano del Grappa (VI), Via Campo Marzio n. 22.

Innanzi a me Dott. Carlo Santamaria Amato, notaio in Bassano del Grappa, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, sono presenti i signori:

- ORSO IGOR, nato a Bassano del Grappa (VI), il giorno 3 (tre) agosto 1974 (millenovecentosettantaquattro), domiciliato per la carica presso la sede della cooperativa sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Amministratore Unico in rappresentanza della "**COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA ITALIANA QUAD ONLUS**", con sede in Bolzano, Via Werner Von Siemens n. 23, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano e codice fiscale 02566620213, R.E.A. n. BZ-188156, cooperativa costituita in Italia e di nazionalità italiana;

- MONTI ALESSANDRO FRANCESCO nato a Bassano del Grappa (VI), il giorno 21 (ventuno) novembre 1970 (millenovecentosettanta) domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione sportiva dilettantistica di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo congiuntamente al Vice Presidente signor IGOR ORSO, sopra generalizzato, costituenti l'intero organo amministrativo in rappresentanza della dell'associazione sportiva dilettantistica "**QUAD CLUB A.S.D.**", con sede in Rosà (VI), Via G. Mazzini n. 64/D, codice fiscale 91032200247.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, nelle loro predette qualità, stipulano e convengono quanto segue.

Sezione I

Viene costituita tra la "**COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA ITALIANA QUAD ONLUS**" e la "**QUAD CLUB A.S.D.**", come sopra rappresentate, una associazione senza fini di lucro denominata

"FEDERAZIONE ITALIANA QUAD"

di seguito per brevità denominata F.I.Q., con sede in Rosà (VI), Via Mazzini n. 64, avente lo scopo di promuovere, diffondere, propagandare, regolare l'uso e lo sport del quadriciclo (di seguito definito quad) in Italia.

L'associazione è regolata dal presente atto che ne contiene anche lo statuto, statuto che è riportato integralmente nella successiva Sezione II.

In deroga alle norme statutarie:

- il Consiglio Federale per il primo mandato viene così costituito:

#p#

- **ORSO IGOR**, sopra generalizzato, Presidente;
- **MONTI ALESSANDRO FRANCESCO**, sopra generalizzato, Vice Presidente;
- **SARTOR DOMENICO**, nato a Bassano del Grappa (VI), il giorno 23 (ventitré) ottobre 1968 (millenovecentosessantotto), residente in Nove (VI), Via Fratelli Scanavin n. 18/10, codice fiscale SRT DNC 68R23 A703C, Consigliere;
- **VILLANI PAOLO**, nato a Thiene (VI), il giorno 31 (trentuno) maggio 1974 (millenovecentosettantaquattro), residente in Chiuppano (VI), via Matteotti n. 31, codice fiscale VLL PLA 74E31 L157G, Consigliere;
- **VILLANI MARCO**, nato a Thiene (VI), il giorno 15 (quindici) dicembre 1946 (millenovecentoquarantasei), residente in Thiene (VI), Via Gorizia n. 9, codice fiscale VLL MRC 46T15 L157T, Consigliere;
- **FERRARI MICHELE**, nato a Levico Terme (TN), il giorno 23 (ventitré) maggio 1970 (millenovecentosettanta), residente in Caldonazzo (TN), Via della Polla n. 31, codice fiscale FRR MHL 70E23 E565T, Consigliere;
- **NICODEMO BRUNO**, nato a Bergerac (Francia), il giorno 24 (ventiquattro) settembre 1958 (millenovecentocinquantotto), residente in Gruaro (VE), Via Manzoni n. 4, codice fiscale NCD BRN 58P24 Z110J, Consigliere;
- **CARLETTI GIORGIO**, nato a Fano (PU), il giorno 14 (quattordici) settembre 1962 (millenovecentosessantadue), residente in Fano (PU), Via Attilio Regolo n. 10/A, codice fiscale CRL GRG 62P14 D488L, Consigliere;
- **LINGUANOTTO DAVIDE**, nato a Castelfranco Veneto (TV), il giorno 12 (dodici) febbraio 1969 (millenovecentosessantanove), residente in San Giorgio in Bosco (PD), Via G. Falcone n. 62, codice fiscale: LNG DVD 69B12 C111D, Consigliere;
- **ORSO MARTINO**, nato a Bassano del Grappa (VI), il giorno 26 (ventisei) novembre 1976 (millenovecentosettantasei), residente in Rosà (VI), Via Mazzini n. 64, codice fiscale RSO MTN 76S26 A703W, Consigliere;
- **TONELLOTTO FRANCESCO**, nato a Cittadella (PD), il giorno 7 (sette) settembre 1972 (millenovecentosettantadue), residente in Tezze sul Brenta (VI), Via Fiume Ticino n. 10, codice fiscale TNL FNC 72P07 C743X, Consigliere;
- **DAL FIOR GASPARE GIUSEPPE**, nato a Rosà (VI), il giorno 21 (ventuno) settembre 1951 (millenovecentocinquantuno), residente in Rosà (VI), Via Kennedy n. 3, codice fiscale: DLF GPR 51P21 H556M, Consigliere;
- **VIAPPIANI AMOS**, nato a Castelnuovo ne' Monti (RE), il giorno 14

#p#

(quattordici) aprile 1966 (millenovecentosessantasei), residente in Ramiseto (RE), Via Temporia n. 5, codice fiscale VPP MSA 66D14 C219P, Consigliere;

- **BAGGIO ANDREA**, nato a Bassano del Grappa (VI), il giorno 24 (ventiquattro) giugno 1984 (millenovecentottantaquattro), residente in Romano d'Ezzelino (VI), Via Ugo Foscolo n. 42, codice fiscale BGG NDR 84H24 A703D, Consigliere;

- **CAVALIERE MAURO**, nato a Vicenza, il giorno 11 (undici) agosto 1965 (millenovecentosessantacinque), residente in Monticello Conte Otto (VI), Via Santa Lucia n. 3, codice fiscale CVL MRA 65M11 L840U, Consigliere;

- **STEFANELLO PIERPAOLO**, nato a Mirano (VE), il giorno 5 (cinque) maggio 1967 (millenovecentosessantasette), residente in Pianiga (VE), Via Don Sante n. 25, codice fiscale: STF PPL 67E05 F241B, Consigliere;

- **PIZZATO MASSIMO**, nato a Vicenza, il giorno 9 (nove) giugno 1968 (millenovecentosessantotto), residente in Monticello Conte Otto (VI), Via Carducci, codice fiscale: PZZ MSM 68H09 L840B, Consigliere;

- il Collegio dei revisori per il primo mandato viene nominato nelle persone dei signori:

- **ZANCHIN ROBERTO**, nato a Bassano del Grappa (VI), il giorno 26 (ventisei) giugno 1975 (millenovecentosettantacinque), residente in Fonte (TV), Via XXV Aprile n. 31, codice fiscale: ZNC RRT 75H26 A703J, Presidente;

- **SCODRO STEFANO**, nato a Marostica (VI), il giorno 8 (otto) aprile 1963 (millenovecentosessantatré), residente in Nove (VI), Via Casette n. 13, codice fiscale: SCD SFN 63D08 E970M, componente Effettivo;

- **LORO FRANCO**, nato a Rossano Veneto (VI), il giorno 24 (ventiquattro) febbraio 1948 (millenovecentoquarantotto), residente in Tezze sul Brenta (VI), Via Brega n. 59, codice fiscale: LRO FNC 48B24 H580M, componente Effettivo;

- **DELUCCA FABRIZIO**, nato a Borgo Valsugana (TN), il giorno 24 (ventiquattro) agosto 1964 (millenovecentosessantaquattro), residente in Borgo Valsugana (TN), Via Sotto Samonte n. 67, codice fiscale: DLC FRZ 64M28 B006G, componente Supplente;

- **PRETTO GIAMPIETRO**, nato ad Asiago (VI), il giorno 6 (sei) aprile 1961 (millenovecentosessantuno), residente in Asiago (VI), Via C. Colombo n. 1, codice fiscale: PRT GPT 61D06 A465Y, componente Supplente.

La Commissione di Appello Federale per il primo mandato viene nominato nelle persone dei signori:

- **Avv. LA ROCCA ANTONIO**, nato a Bassano del Grappa (VI), il giorno
##

13 (tredici) marzo 1972 (millenovecentosettantadue), domiciliato in Bassano del Grappa (VI), Via Villaraspa n. 43, codice fiscale: LRC NTN 72C13 A703S, Presidente;

- **Avv. MAIOLINO GIUSEPPE**, nato a Bassano del Grappa (VI), il giorno 19 (diciannove) settembre 1970 (millenovecentosettanta), domiciliato in Bassano del Grappa (VI), Via Schiavonetti n. 14, codice fiscale: MLN GPP 70P19 A703J, Vice Presidente;

- **Avv. REBELLATO LEONARDO**, nato a Bassano del Grappa (VI), il giorno 23 (ventitré) febbraio 1974 (millenovecentosettantaquattro), domiciliato in Bassano del Grappa (VI), Viale Venezia n. 53, codice fiscale: RBL LRD 74B23 A703L, componente Effettivo;

- **Avv. BELLIN FRANCESCO**, nato a Bassano del Grappa (VI), il giorno 16 (sedici) luglio 1970 (millenovecentosettanta), domiciliato in Bassano del Grappa (VI), Via Zaccaria Bricito n. 30, codice fiscale: BLL FNC 70L16 A703Z, componente Supplente;

- **Avv. POZZOBON ROBERTO**, nato a Bassano del Grappa (VI), il giorno 13 (tredici) maggio 1950 (millenovecentocinquanta), domiciliato in Bassano del Grappa (VI), Via Brocchi n. 11, codice fiscale: PZZ RRT 50E13 A703T, componente Supplente.

La quota di iscrizione degli associati che entreranno a far parte della F.I.Q. durante il primo anno viene determinata in Euro 200,00 (duecento virgola zero zero).

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento della F.I.Q. presso le autorità sportive competenti e quelle intese all'acquisto da parte dell'associazione della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra il Consiglio viene facoltizzato ad apportare allo statuto in appresso riportato, quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti autorità.

Sezione II

L'organizzazione ed il funzionamento della F.I.Q. sono stabiliti nello statuto che viene approvato dagli associati nel testo seguente.

STATUTO

Titolo I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - COSTITUZIONE

1. La "Federazione Italiana Quad", di seguito per brevità denominata F.I.Q., con sede in Rosà (VI), Via Mazzini n. 64, è costituita dalle associazioni, dalle società e dagli organismi ad essa affiliati ed ha lo scopo di promuovere, diffondere, propagandare, regolare l'uso e lo sport del quadriciclo (di seguito definito quad) in Italia. Essa non ha fini di lucro.

E' ispirata al principio democratico di partecipazione

#p#

all'attività sportiva da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ed in conformità alle deliberazioni del C.O.N.I., anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. La F.I.Q. è competente a disciplinare in ogni suo aspetto lo sport del quad in Italia ed a rappresentarlo in campo internazionale. Essa aderisce alla F.I.M. della quale segue i principi informativi ed i criteri direttivi. Essa in generale osserva i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e rispetta le competenze degli organi da essa previsti al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati. Per quanto non espressamente disposto, si applicano le norme di legge vigenti in materia.

2. La F.I.Q. riconosce le seguenti specialità: velocità (su asfalto, terra, sabbia e sassi), quad-cross, quad-motard, enduro e quad-rally, trial-quad, trasmissione del movimento a cingoli. La F.I.Q., che sarà riconosciuta ai fini sportivi dal C.O.N.I., è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I.. E' associazione senza fini di lucro a carattere nazionale con personalità giuridica di diritto privato.

3. La denominazione di "Quad Club associazione dilettantistica" o "Quad Club società dilettantistica", da sola o accompagnata da attributi e qualifiche, è riservata alle associazioni o società sportive affiliate.

Art. 2 - SEDE E DURATA

La F.I.Q. ha sede in Rosà (VI), Via Mazzini n. 64 ed ha durata illimitata.

Art. 3 - SCOPO ED ATTRIBUZIONI

La F.I.Q. rappresenta e cura gli interessi generali del quad in Italia. Studia i problemi legati al quad e promuove la diffusione della conoscenza tecnica dei mezzi.

Promuove e disciplina l'attività sportiva, le relative attività di promozione ed ogni altra manifestazione in relazione ai quad. Promuove e favorisce lo sviluppo del turismo in quad.

Formula proposte e collabora con le pubbliche amministrazioni per l'emanazione di provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo e la diffusione di questo sport, per lo studio e la soluzione dei problemi relativi alla rete stradale, alla disciplina ed alla sicurezza della circolazione anche in fuoristrada.

Promuove e attua apposite iniziative editoriali per la conoscenza e la diffusione degli aspetti sociali, culturali e sportivi del quad.

Promuove la tutela della salute degli atleti, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o metodi che alterano le naturali

#p#

prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive e promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati.

La F.I.Q. ritiene essenziale garantire la mobilità, e la conseguente libertà, alle persone diversamente abili.

Titolo II - AFFILIATI E TESSERATI

Art. 4 - AFFILIATI

1. Le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 1 comma 1 sono affiliate alla F.I.Q. a condizione che:

a) il proprio Statuto sia conforme alle previsioni di cui ai commi 17 e 18 dell'art. 90 della Legge 289/02, come modificato dalla Legge 128/04, e alle deliberazioni del Consiglio Nazionale di cui all'art. 6 comma 4 lett. b) dello Statuto del C.O.N.I.;

b) abbiano come finalità precipua la pratica amatoriale, turistico-sportiva ed agonistica del quad;

c) si impegnino ad osservare e far osservare ai propri soci e tesserati le normative della F.I.Q. e del C.O.N.I.;

d) abbiano sede nel territorio italiano.

2. I gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto del C.O.N.I., anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. In armonia con le citate convenzioni e d'intesa con il C.O.N.I. e le rispettive amministrazioni, la F.I.Q. promuove e disciplina lo sviluppo dell'attività sportiva, nei settori di reciproco interesse, a favore del personale inquadrato nei suddetti gruppi sportivi. Ai su indicati fini un rappresentante designato dal Comitato sportivo militare, può assistere, se invitato, alle riunioni del Consiglio Federale.

3. Gli affiliati entrano a far parte della F.I.Q. dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione e previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

Al momento dell'affiliazione devono essere precisate le varie specialità dello sport quad che l'affiliato intende praticare ed altresì la forma giuridica che l'organismo intende assumere.

#p#

4. Il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati avviene ad opera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, a seguito di delega rilasciata dal Consiglio stesso, ad opera del Consiglio Federale. I Quad Club, ai fini del loro riconoscimento, devono esseri retti da Statuti e Regolamenti interni, ispirati al principio democratico e di pari opportunità; per quelli costituiti in forma associativa dovrà essere espressamente prevista l'assenza dello scopo di lucro nonché, per quelli costituiti in forma societaria, l'obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

Qualora la forma giuridica scelta sia quella della società di capitali, è comunque obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale e la Federazione, per delega del C.O.N.I., esercita un potere di controllo sull'equilibrio finanziario della gestione.

Gli Statuti dovranno essere ispirati all'esercizio, con lealtà sportiva, dell'attività sociale ed al rispetto dei principi, delle norme e delle consuetudini sportive, al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport. Dovranno, inoltre, essere salvaguardati i diritti dei tesserati, aventi diritto al voto, per l'elezione dei propri rappresentanti nelle Assemblee Federali. Ai fini della verifica della sussistenza di detti requisiti all'atto dell'affiliazione, lo Statuto, ed ogni eventuale variazione allo stesso, dovrà essere sottoposto ad approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o del Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta stessa.

5. I Quad Club sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri associati il presente Statuto ed i Regolamenti Federali, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi di carattere economico. Sono obbligati a mettere i propri atleti a disposizione delle rappresentative nazionali e federali.

6. Gli Affiliati hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché all'attività di carattere internazionale;
- c) di organizzare manifestazioni secondo le norme emanate dagli Organi e dalle Commissioni Federali competenti.

#p#

7. Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.Q.:
- a) per recesso;
 - b) per mancata riaffiliazione annuale;
 - c) per scioglimento volontario;
 - d) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;
 - e) per revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti statutariamente prescritti per ottenere l'affiliazione.
8. Avverso le decisioni del Consiglio Federale di diniego o di revoca dell'affiliazione é ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.. La Giunta Nazionale del C.O.N.I. si pronuncia previa acquisizione del parere della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
9. Gli affiliati uscenti per qualsiasi ragione sono tenuti a soddisfare tutti i loro eventuali obblighi tanto verso la Federazione quanto verso le società affiliate ed i loro soci. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli Affiliati cessati, saranno personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia, dalla normativa statale.

Art. 5 - TESSERATI

1. Sono tesserati alla F.I.Q.:
- a) gli Atleti;
 - b) i Tecnici Federali;
 - c) i Soci degli Affiliati;
 - d) i Commissari di Gara;
 - e) i Dirigenti Federali;
 - f) gli Ufficiali Esecutivi.
2. I tesserati hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le decisioni assunte dalla F.I.Q.. I tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni. Ogni tesserato, per praticare attività sportiva, deve conseguire apposita licenza della F.I.Q., secondo le modalità stabilite dai regolamenti federali.
3. I tesserati hanno diritto di:
- a) partecipare all'attività federale;
 - b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti

#p#

dal presente Statuto, alle cariche elettive federali.

4. I tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e debbono esercitare con lealtà sportiva la loro attività osservando i principi e le consuetudini sportive, in conformità alle norme del C.O.N.I. e della F.I.Q. I tesserati, selezionati per le rappresentative federali, sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della F.I.Q. nonché ad onorare il ruolo ad essi conferito.

5. Hanno diritto di voto nelle Assemblee Nazionali:

a) gli Atleti (di seguito, per brevità, definiti "Licenziati"), maggiorenni, titolari di licenza sportiva rilasciata secondo le modalità previste dai regolamenti federali, regolarmente tesserati ad un Quad Club affiliato ed in attività;

b) i Tecnici Federali maggiorenni regolarmente tesserati ad un Club affiliato, in attività ed inquadrati nei ruoli federali.

6. Il tesseramento cessa:

a) per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;

b) per ritiro della tessera a seguito di sanzione irrogata dai competenti Organi di Giustizia Federale;

c) nei casi di cui al precedente articolo.

7. Il tesseramento e il vincolo hanno durata annuale e sono regolati dalle apposite norme del Regolamento Organico.

8. E' inibito il tesseramento alle persone che si siano sottratte volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

Art. 6 - PRESIDENTI ONORARI E SOCI BENEMERITI

1. L'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, può conferire la qualifica di "Presidente Onorario" e di "Socio Benemerito" a persone che abbiano svolto attività di eccezionale rilievo in materia di quad.

2. La qualifica di Presidente Onorario può essere conferita soltanto a chi abbia ricoperto la carica di Presidente della F.I.Q..

Art. 7 - DISTINZIONE TRA ATTIVITA' PROFESSIONISTICA E DILETTANTISTICA

1. L'attività in seno alla F.I.Q. si divide in:

a) attività dilettantistica, disciplinata dalle norme contenute nello statuto del C.O.N.I., da quelle emanate dalla F.I.Q. e dalle disposizioni del C.I.O. e dalle leggi vigenti;

#p#

b) attività professionistica, regolata dalla Legge 91/81.
2. Le predette attività sono disciplinate dai rispettivi Regolamenti deliberati dal Consiglio Federale.

Titolo III - ORDINAMENTO

Art. 8 - ORGANI E STRUTTURE DELLA FEDERAZIONE

1. Sono Organi Centrali della F.I.Q.:
 - a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Consiglio Federale;
 - c) il Presidente;
 - d) la Giunta Federale;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Sono Strutture territoriali:
 - a) il Comitato Regionale;
 - b) il Delegato Regionale;
 - c) il Delegato Provinciale;
3. Sono Organi di giustizia:
 - a) il Procuratore Federale;
 - b) il Giudice Unico;
 - c) la Commissione Appello Federale;

Art. 9 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi. Può essere ordinaria elettiva o straordinaria, elettiva o non elettiva.
2. L'Assemblea Nazionale è composta dai legali rappresentanti degli Affiliati aventi diritto al voto o da loro delegati, dai Tecnici Federali e dai rappresentanti dei Licenziati aventi diritto al voto eletti dalle rispettive assemblee societarie di categoria.
3. L'Assemblea Nazionale deve tenersi, in seduta ordinaria elettiva, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.
4. Le Assemblee sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione a mezzo avviso spedito per raccomandata o altro mezzo equipollente ai fini della garanzia del ricevimento della convocazione, almeno trenta giorni prima del giorno dell'effettuazione, trasmesso a tutti gli aventi diritto al voto. A tal fine i rappresentanti dei Licenziati si intendono domiciliati presso l'Affiliato di appartenenza. La convocazione deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea, comprensivo dell'indicazione dei voti plurimi attribuiti.
5. Ai fini della partecipazione dei Licenziati alle Assemblee, ogni Affiliato costituisce al proprio interno

#p#

le assemblee dei Licenziati del proprio Quad Club, ognuna delle quali, democraticamente ed in assoluta autonomia, esprime il proprio rappresentante per le Assemblee Nazionali.

6. Alle assemblee dei Quad Club, per l'individuazione del rappresentante dei Licenziati, partecipano con diritto di voto gli atleti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 5, lett. a).

Art. 10 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE NAZIONALI

1. La partecipazione con diritto di voto all'Assemblea Nazionale è riconosciuta agli Affiliati che abbiano maturato un'anzianità minima d'affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea sia Nazionale che Regionale, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva federale ufficiale, riconosciuta dalla Federazione medesima.

2. L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto al voto o dai loro delegati purché dirigenti in carica dello stesso o di altro affiliato, residente nella medesima regione, dai rappresentanti dei Licenziati e dai Tecnici appartenenti alle società affiliate. I rappresentanti dei Licenziati impossibilitati a partecipare alle Assemblee, vengono sostituiti dal rispettivo supplente, da individuarsi nel primo dei non eletti nelle Assemblee di cui all'art. 9 comma 6. E' preclusa la partecipazione in Assemblea a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento. Chi esercita la rappresentanza, diretta o per delega, di un componente avente diritto alla partecipazione non può rappresentare contemporaneamente altri componenti.

3. Ai Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto o loro delegati partecipanti all'Assemblea, oltre al proprio affiliato, possono essere rilasciate deleghe in numero di:

- 1 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;
- 2 fino a 200 associazioni e società votanti;
- 3 fino a 500 associazioni e società votanti;
- 4 fino a 1000 associazioni e società votanti;
- 5 fino a 1500 associazioni e società votanti;
- 6 fino a 2000 associazioni e società votanti;
- 7 fino a 3000 associazioni e società votanti;

#p#

- 8 fino a 4000 associazioni e società votanti;
- 10 fino a 5000 associazioni e società votanti;
- 20 fino a 10000 associazioni e società votanti;
- 40 oltre 10000 associazioni e società votanti.

I rappresentanti dei Licenziati non possono essere portatori di deleghe.

I Tecnici Federali possono essere portatori di una delega.

4. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri degli Organi di Giustizia, i Presidenti delle Commissioni Federali, i Presidenti degli organismi tecnici ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea nessun affiliato ed assistono senza diritto di voto.

5. E' preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti di squalifica o di inibizione, irrogati dagli Organi di Giustizia ed in corso di esecuzione.

6. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale o da persona da lui nominata.

Art. 11 - ASSEMBLEA NAZIONALE - VOTI

1. Ogni Quad Club affiliato ha diritto ad un minimo di 10 voti di cui 8 di pertinenza del Quad Club e 2 di pertinenza esclusiva del rappresentante dei Licenziati. Nel caso in cui il Quad Club non abbia tra i propri tesserati soggetti titolari di licenze sportive, ha diritto ad un minimo di 8 voti.

2. Ogni Tecnico Federale ha diritto ad un voto.

3. Inoltre, ogni Quad Club affiliato ha diritto ai seguenti voti plurimi di esclusiva pertinenza del Quad Club:

a) a 4 voti supplementari se tra i suoi tesserati vanta un vincitore di Campionato del Mondo in una delle categorie e cilindrate previste dai regolamenti della F.I.Q., conquistato nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Quad Club;

b) a 3 voti supplementari se tra i suoi tesserati vanta un vincitore di Campionato Europeo in una delle categorie e cilindrate previste dai regolamenti della F.I.M., conquistato nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Quad Club;

c) a 2 voti supplementari se tra i suoi tesserati vanta un vincitore di Campionato Italiano o Trofeo Nazionale nelle

#p#

categorie senior, master, major, junior, juniores, elite, cadetti, conquistato nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Quad Club;

d) a 1 voto supplementare se tra i suoi tesserati vanta un vincitore di Campionato Regionale in una delle categorie di cui alla precedente lettera c);

e) a 3 voti supplementari se nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea abbia organizzato almeno una gara valida per l'assegnazione del titolo

di Campione del Mondo secondo i regolamenti della F.I.M., a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive comprese nell'arco del suddetto quadriennio abbia svolto, con carattere di continuità, effettiva attività agonistica, intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia campionato, gare individuali e/o a squadre, iscritte nei calendari ufficiali della Federazione;

f) a 2 voti supplementari se nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea abbia organizzato una gara valida per l'assegnazione del titolo di Campione d'Europa, secondo i regolamenti della F.I.M.,

sempre che ricorrano le condizioni di cui alla lettera e);

g) a 1 voto supplementare se nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea abbia organizzato una gara valida per l'assegnazione del titolo di Campione Italiano o di un Trofeo Nazionale secondo i regolamenti della F.I.M., sempre che ricorrano le condizioni di cui alla lettera e).

4. Il Quad Club che possa vantare più vincitori di campionato e/o abbia organizzato più gare titolate potrà cumulare i relativi voti.

5. I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

Art. 12 - ASSEMBLEA NAZIONALE - ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea Nazionale Elettiva in seduta ordinaria nomina, su proposta del Consiglio Federale, i Presidenti Onorari ed i Soci Benemeriti e:

a) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica

#p#

assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per il quale sono stati approvati;

b) elegge con votazioni separate e successive: il Presidente della Federazione; i 4 Consiglieri Federali in rappresentanza dei Licenziati; il Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici; gli 11 Consiglieri Federali in rappresentanza degli Affiliati; il Presidente del Collegio dei revisori dei conti; i componenti del Collegio dei Revisori dei conti nel numero di 2 effettivi e 2 supplenti; i componenti della Commissione di Appello Federale nel numero di 3 effettivi e 2 supplenti. Ad esclusione dell'elezione alla carica di Presidente della Federazione, per le altre cariche elettive vengono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Nella votazione per la carica di Presidente della Federazione risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti presenti in Assemblea. Se nessun candidato riporta un numero di voti sufficiente la votazione viene ripetuta ponendo in ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti e in tale votazione risulta eletto quello che riporta la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti in Assemblea.

2. Gli argomenti proposti dai Quad Club, attraverso le procedure previste dal Regolamento Organico, saranno inseriti all'ordine del giorno.

3. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, Il Presidente uscente candidato risulta eletto qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. Detto quorum per l'elezione al terzo mandato non si applica se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie. In tal caso ove non raggiunga una maggioranza inferiore al 55%, sarà convocata una nuova Assemblea straordinaria per l'elezione del Presidente, alla quale il suddetto non potrà candidarsi.

4. L'Assemblea Nazionale deve essere indetta in seduta straordinaria ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Consiglio Federale lo richieda o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto di voto e che rappresentino almeno un terzo dei voti o della metà più uno dei Licenziati o dei Tecnici federali maggiorenni aventi diritto a voto. Per la sola elezione dei componenti del Consiglio Federale ogni

#p#

elettore - Presidente di Affiliato, Licenziato o Tecnico
- vota esclusivamente per i propri rappresentanti.

5. L'Assemblea Nazionale in seduta Straordinaria:

a) elegge, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, con votazioni separate e successive: il Presidente della Federazione, i Consiglieri Federali in rappresentanza dei Licenziati, il Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici, i Consiglieri Federali in rappresentanza degli Affiliati, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di 2 effettivi e 2 supplenti, i componenti della Commissione di Appello Federale nel numero di 3 effettivi e 2 supplenti;

b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Federale da sottoporre al C.O.N.I. per l'approvazione;

c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;

d) delibera sullo scioglimento della Federazione;

e) delibera sul Bilancio di esercizio della Federazione nel caso in cui lo stesso sia stato oggetto di rilievi implicanti parere non favorevole all'approvazione da parte dei revisori o in caso di diniego di approvazione da parte della Giunta Nazionale. In questo caso partecipano all'Assemblea con diritto di voto esclusivamente i rappresentanti dei Quad Club, purché in possesso dei requisiti necessari per partecipare alla suddetta Assemblea.

6. L'Assemblea Nazionale straordinaria, con le modalità e le procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Nazionale ordinaria.

7. L'Assemblea Nazionale, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

8. L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva e quella straordinaria s'intendono regolarmente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e dei voti rappresentati.

9. L'Assemblea Nazionale delibera a maggioranza di voti.

10. La verifica dei poteri è effettuata dalla Commissione di cui al successivo articolo, coadiuvata dalla Segreteria Generale della F.I.Q..

Art. 13 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI

1. Il Consiglio Federale nomina i membri della Commissione Verifica dei Poteri, scelti al di fuori del

##

proprio ambito, tra persone che non siano candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare.

2. La Commissione è composta dal Presidente, da almeno due membri effettivi e due supplenti.

3. In caso di dimissioni od impedimento dei componenti designati, che non permettano di raggiungere il numero minimo su indicato, il Consiglio Federale provvede in qualsiasi momento alle sostituzioni.

4. Si osserva la stessa procedura in tutte le assemblee degli Organi Territoriali, nelle quali l'organo che procede alla indizione dell'Assemblea provvederà alla nomina della Commissione.

5. l'Assemblea, prima dell'inizio dei suoi lavori, provvede alla nomina degli scrutatori che non potranno essere individuati fra i soggetti eventualmente candidati alle cariche federali.

Art. 14 - CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è presieduto dal Presidente della Federazione.

2. E' composto dal Presidente e istituito da altri sedici membri, di cui undici in rappresentanza degli Affiliati, quattro in rappresentanza dei Licenziati ed uno in rappresentanza dei Tecnici Federali.

3. Il Consiglio Federale dirige l'attività della Federazione in base alle direttive impartite dall'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificamente alla competenza dell'Assemblea medesima.

4. Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano, in veste consultiva, i Presidenti Onorari ed i Soci Benemeriti, il Presidente della Commissione d'Appello Federale ed, in condizioni di reciprocità, un rappresentante dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), uno dell'Associazione Nazionale fra Costruttori di ed Affini (A.N.C.M.A.) oltre a tecnici ed esperti degli argomenti sui quali il Consiglio Federale è chiamato a deliberare.

5. Allo scopo di assicurare un'equa ripartizione territoriale dei Consiglieri, il Consiglio Federale, stabilirà l'anno precedente a quello in cui deve procedersi alle elezioni, il numero dei Consiglieri - in quota Affiliati - da eleggere tra i tesserati appartenenti ai Quad Club aventi sede nelle Regioni dell'Italia Settentrionale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige,

#p#

Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna), nelle Regioni dell'Italia Centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna) e nelle Regioni dell'Italia Meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia), tenuto conto del numero degli Affiliati di ciascuna Regione e dell'espletata attività sportiva, turistica ed in favore dell'utenza, a condizione di assicurare almeno tre Consiglieri all'Italia Centrale e due all'Italia Meridionale.

6. A tal fine si divide il numero totale dei voti spettanti a tutti gli Affiliati aventi diritto, risultanti alla fine del precedente mese di dicembre, computati ai sensi dell'art. 11, per il numero dei Consiglieri da eleggere e si attribuiscono a ciascuna ripartizione territoriale tanti Consiglieri, per quante volte il quoziente è contenuto nel numero totale dei voti spettanti agli Affiliati di ciascuna ripartizione territoriale.

7. Nelle votazioni i rappresentanti degli Affiliati aventi sede nelle Regioni dell'Italia Settentrionale, dell'Italia Centrale e dell'Italia Meridionale, potranno esprimere i loro voti solo per i candidati tesserati di Quad Club aventi sede rispettivamente nelle Regioni dell'Italia Settentrionale, dell'Italia Centrale e dell'Italia Meridionale.

Art. 15 - CANDIDATURE

1. Possono essere eletti alle cariche federali, soltanto coloro che, essendo in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui al successivo art. 29, abbiano accettato la candidatura, mediante dichiarazione scritta fatta pervenire almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea e che siano stati candidati da almeno:

a) 100 soggetti aventi diritto al voto all'Assemblea Nazionale, per la carica di Presidente Federale;

b) 15 soggetti aventi diritto al voto all'Assemblea Nazionale, per la carica di Consigliere Federale, in quota riservata agli Affiliati secondo la ripartizione territoriale di cui al precedente art. 14;

c) 15 rappresentanti dei Licenziati, per la carica di Consigliere Federale, in quota riservata ai Licenziati, per i quali dovrà essere garantita la candidatura di un numero di persone di sesso femminile in misura pari alla percentuale di Licenziate donne rapportate al totale del numero dei Licenziati aventi diritto di voto;

d) 5 rappresentanti dei Tecnici, per la carica di Consigliere Federale, in quota riservata ai tecnici Federali.

#p#

2. Le suddette candidature dovranno essere depositate presso la Segreteria Federale almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea. Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale nella stessa Assemblea.

3. I candidati alla Commissione di Appello Federale ed al Collegio dei Revisori dei Conti, dovranno depositare la propria candidatura presso la Segreteria Federale almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

Art. 16 - CONSIGLIO FEDERALE - ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Federale:

- a) realizza i fini istituzionali;
- b) amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;
- c) delibera e approva il Bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno ed il Bilancio di Esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e li trasmette alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione, corredati dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) ratifica gli eventuali provvedimenti adottati in via d'estrema urgenza dal Presidente della Federazione e/o in via d'urgenza dalla Giunta Federale sulle materie di propria competenza, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi;
- e) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste dal Regolamento Organico;
- f) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
- g) delibera lo scioglimento dei Comitati Regionali in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento e nomina un Commissario il quale, nei 60 giorni successivi, provvede all'indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione delle strutture territoriali;
- h) emana i regolamenti federali e ne cura le eventuali modifiche. Il Regolamento per l'Attuazione dello Statuto, il Regolamento di Giustizia e il Regolamento Anti-Doping diventeranno esecutivi solo dopo l'approvazione da parte del C.O.N.I.;
- i) vigila sulla osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- j) delibera in merito alla costituzione di speciali Commissioni, determinandone il funzionamento, le attribuzioni e il numero dei componenti;

##

- k) delibera la nomina di tutte le cariche federali non elettive;
- l) provvede all'esecuzione degli atti approvati dall'Assemblea Nazionale;
- m) elegge fra i suoi membri due Vice Presidenti, di cui uno Vicario, e gli altri due componenti della Giunta Federale;
- n) delibera, se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ed in conformità alle direttive da quest'ultimo emanate, in merito al riconoscimento ai fini sportivi degli Affiliati;
- o) delibera sulle domande di affiliazione e riaffiliazione degli affiliati, delibera sui tesseramenti, sulla tutela sanitaria ed assicurativa degli Licenziati, sulla prevenzione e repressione del doping nonché sulla formazione dei quadri, dei tecnici e sull'impiego del personale;
- p) fissa le tasse federali e le quote annuali di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento;
- q) nomina i Commissari di Gara;
- r) disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale, anche attraverso l'eventuale nomina di Tecnici nazionali;
- s) indice l'Assemblea Nazionale e ne determina l'ordine del giorno;
- t) esercita il controllo di legittimità sulle delibere adottate dalle Assemblee Regionali per l'elezione dei componenti dei propri Organi direttivi;
- u) nomina i Delegati Regionali e Provinciali e dispone, in caso di accertato mancato funzionamento e/o di gravi disfunzioni, la revoca della nomina;
- v) provvede alla nomina di procuratori ad litem;
- w) conferisce incarichi ad esperti e consulenti ai fini del corretto svolgimento dell'attività federale;
- x) approva la modalità di svolgimento dell'attività agonistica federale;
- y) provvede inoltre a quanto espressamente attribuitogli dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Federale si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente o quando sia richiesto dalla metà più uno dei suoi componenti. Per la validità delle adunanze occorre la presenza della metà più uno dei componenti. Ciascun membro ha diritto ad un solo voto. Il Consiglio Federale decide a maggioranza di voti; in caso di parità è determinante il voto di chi presiede. Il Consiglio può delegare di volta in volta il Presidente per l'esecuzione di specifici atti.

#p#

Art. 17 - PRESIDENTE

1. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della Federazione;
- b) vigila e controlla tutti gli Organi ed uffici, esclusi quelli di giustizia e contabili;
- c) è responsabile del funzionamento della Federazione;
- d) convoca l'Assemblea Nazionale;
- e) convoca e presiede, salvo i casi statutariamente previsti, il Consiglio Federale e la Giunta Federale;
- f) esegue gli specifici mandati affidatigli dall'Assemblea o dal Consiglio Federale;
- g) adotta in caso di estrema urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale, sottoponendoli a questo per la ratifica nella prima riunione utile successiva;
- h) adotta, sentito il parere del Consiglio Federale, provvedimenti di grazia a favore dei tesserati e Licenziati, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 24;
- i) assume ad interim, in attesa che il Consiglio Federale nomini un nuovo Presidente, la presidenza delle Commissioni costituite ai sensi del precedente art. 16.

2. In caso di assenza e di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario, nella persona del Vicepresidente più anziano per carica o, in caso di parità, dal Vice Presidente più anziano di età.

3. In caso di impedimento definitivo, il Vice Presidente vicario convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 18 - GIUNTA FEDERALE

1. La Giunta Federale è costituita dal Presidente, dai due Vicepresidenti e da due Consiglieri eletti dal Consiglio Federale tra i suoi componenti. Ove tra i componenti eletti non siano già presenti il Consigliere dei Tecnici e un Consigliere dei Licenziati, la Giunta Federale dovrà essere integrata con la loro designazione.

2. Essa attua le deliberazioni del Consiglio Federale e provvede ad assicurare il normale funzionamento delle attività federali secondo gli indirizzi del Consiglio stesso. Può deliberare in via d'urgenza sulle materie di competenza del Consiglio Federale. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione successiva.

Art. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal
##

Presidente, da quattro componenti effettivi e da tre supplenti.
2. Dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

3. Il Presidente ed i componenti del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, o all'Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti.

4. I suoi componenti sono eletti o nominati come segue:

- a) il Presidente, due componenti effettivi e due componenti supplenti sono eletti dall'Assemblea Nazionale;
- b) due componenti effettivi ed un componente supplente sono nominati dal C.O.N.I..

Per il primo mandato e comunque fino all'ottenimento del riconoscimento da parte del C.O.N.I., il Collegio dei Revisori dei Conti sarà composto dal Presidente, da due membri effettivi e altri due supplenti tutti nominati dall'Assemblea Nazionale.

5. Il Presidente viene eletto con votazione separata rispetto a quella degli altri componenti del Collegio.

6. In relazione al numero dei voti conseguiti, i primi due maggiormente suffragati assumono la carica di membri effettivi; il terzo ed il quarto quella di membri supplenti.

7. I membri effettivi del Collegio devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi deliberanti centrali della F.I.Q..

8. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo della gestione contabile della Federazione.

9. La carica del Revisore dei Conti è incompatibile con altra carica nell'ambito della Federazione e con qualsiasi carica sociale.

10. Per le ipotesi di sostituzione e decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le disposizioni del Codice Civile relative al Collegio dei Sindaci in materia di società per azioni.

11. Per quanto non contenuto nel presente articolo si farà riferimento alle norme del Codice Civile.

Titolo IV - GIUSTIZIA

Art. 20 - PRINCIPI DI GIUSTIZIA

1. La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale secondo i principi dello Statuto e delle leggi dello Stato e sottoposto all'approvazione del C.O.N.I.. Le norme di procedura da seguire devono ispirarsi ai principi del diritto processuale penale.

2. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle

#p#

norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di lealtà e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso ed alla commercializzazione di sostanze e metodi vietati, alla violenza fisica o verbale ed alla corruzione, sono garantite con la istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.

3. E' garantito il diritto di difesa, il diritto alla impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, la possibilità di ricusazione e l'obbligo di astensione del Giudice - nei casi tassativamente previsti dal Regolamento di Giustizia - ovvero la possibilità di revisione del giudizio per l'insorgenza di prove nuove.

4. Il condannato può chiedere la riabilitazione decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta e lo stesso abbia dato prova costante ed effettiva, in detto periodo, di buona condotta. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna. È competente a decidere sull'istanza di riabilitazione la Commissione d'Appello Federale.

5. Tutti i componenti degli Organi di Giustizia restano in carica per l'intera durata del loro mandato e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza dell'organo federale che ha provveduto alla loro nomina. Possono essere nominati solo tra dottori in legge. Il loro mandato è quadriennale ed è rinnovabile per non più di 2 volte.

6. La giustizia sportiva deve essere rapida. A tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa (novanta giorni). Le sentenze devono essere sempre, seppur succintamente, motivate e le udienze sono pubbliche. E' consentita, su richiesta della Procura, l'emanazione da parte del Giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti non possono protrarsi per più di 60 giorni.

Essi possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso reclamo al Giudice dell'impugnazione. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alla procura federale.

#p#

7. Ferma restando la competenza del Tribunale Arbitrale dello Sport, a norma del codice W.A.D.A., in materia di doping, i due gradi di giustizia sportiva devono concludersi entro 90 giorni dal deferimento della Procura antidoping del C.O.N.I.. Esperiti tali gradi di giustizia sportiva federale è possibile ricorrere al giudice di ultima istanza di cui all'articolo 13 dello Statuto del C.O.N.I..

Art. 21 - PROCURATORE FEDERALE

1. Le funzioni di ricerca della verità, nella fase dell'indagine e di rappresentanza dell'accusa davanti a tutti gli Organi della Giustizia sportiva sono attribuite all'Ufficio del Procuratore Federale che le svolge sia a seguito di denunce da parte di affiliati, di tesserati, di Organi Federali centrali o periferici, sia d'ufficio, agendo in piena autonomia, ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti o atti rilevanti ai fini delle sue attribuzioni.

2. L'Ufficio è composto dal Procuratore Federale stesso, da uno o più sostituti e da eventuali collaboratori.

3. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale sono nominati dal Consiglio Federale nella sua prima riunione.

4. Le modalità di funzionamento dell'Ufficio sono demandate al Regolamento di Giustizia.

5. Il Procuratore Federale, qualora ne accerti la fondatezza, promuove l'azione disciplinare investendone, per competenza, il Giudice Unico. In detta fase sostiene l'accusa in giudizio ed ha facoltà di impugnare tutti i provvedimenti giurisdizionali contrari emessi nei giudizi in cui è intervenuto o poteva intervenire.

6. Nel caso in cui la denuncia dell'infrazione, all'esito dell'indagine preliminare risulti infondata, il Procuratore dispone l'archiviazione del caso.

Art. 22 - GIUDICE UNICO

1. Il Giudice Unico è Organo monocratico di primo grado.

2. I componenti dell'Ufficio del Giudice Unico sono nominati dal Consiglio Federale nella sua prima riunione.

3. Le decisioni del Giudice Unico, che avvengono secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Giustizia, vertono:

- a) sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari per infrazioni meramente tecniche adottate dai Commissari di Gara;
- b) sulle infrazioni disciplinari devolute dal Procuratore Federale;

#p#

c) sui ricorsi avverso la validità delle delibere assembleari centrali e periferiche.

4. Contro le decisioni del Giudice Unico è ammesso ricorso alla Commissione Appello Federale.

Art. 23 - COMMISSIONE APPELLO FEDERALE

1. La Commissione Appello Federale (in seguito per brevità definita "C.A.F.") si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale. Elegge nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente nel corso della prima riunione di insediamento, dopo l'elezione.

2. La C.A.F. delibera validamente a maggioranza dei suoi membri.

3. Spetta alla C.A.F. giudicare in via definitiva sui ricorsi avverso le decisioni adottate dal Giudice Unico. La C.A.F. giudica, inoltre, sulle istanze di riabilitazione.

4. La C.A.F. delibera secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Giustizia.

5. La C.A.F. dura in carica quattro anni e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Art. 24 - PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

1. La grazia è un provvedimento di carattere particolare che va a beneficio di una determinata persona. Competente alla concessione della grazia è il Presidente Federale cui spetta l'obbligo, prima dell'adozione del provvedimento, di sentire il parere del Consiglio Federale. La grazia può essere concessa purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata o, in caso di radiazione, siano trascorsi cinque anni dall'irrogazione della sanzione.

2. L'amnistia è un atto di clemenza generale con il quale si rinuncia all'applicazione della pena. Può essere concessa dal Consiglio Federale in occasioni eccezionali.

3. L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari. E' un provvedimento di clemenza generale che condona in tutto od in parte la sanzione irrogata.

4. Le materie di cui ai precedenti commi sono compiutamente disciplinate nel Regolamento di Giustizia.

Art. 25 - VINCOLO DI GIUSTIZIA

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della F.I.Q. hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.

2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19

#p#

agosto 2003, n° 220, convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n° 280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 12, comma 8, dello Statuto del C.O.N.I., il ricorso solo all'arbitrato irrituale. Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c., che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali e nella competenze esclusiva del Giudice Amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 26 - COLLEGIO ARBITRALE

1. Il Collegio Arbitrale è costituito da un Presidente e da due componenti nominati dalle parti. Ciascuna di esse renderà noto all'altra parte il nominativo dell'arbitro scelto con invito a procedere alla designazione del proprio; la parte alla quale è rivolto l'invito, nei venti giorni successivi, notificherà con le stesse modalità le generalità dell'arbitro nominato. In mancanza di tale nomina, decorso il termine di venti giorni prima indicato, provvederà il Presidente della Commissione d'Appello Federale su istanza della parte interessata. I due arbitri così nominati provvedono di comune intesa alla nomina del Presidente del Collegio. In difetto di accordo ciascuna parte può chiedere la nomina al Presidente della Commissione d'Appello Federale.

2. Il Collegio deve pronunciare il lodo entro il termine di novanta giorni decorrente dall'ultima accettazione dell'atto di nomina; gli arbitri possono prorogare per una sola volta tale termine.

3. Gli arbitri decidono secondo i principi fondamentali del C.O.N.I. e degli ordinamenti nazionali ed internazionali, nonché secondo le norme del diritto sostanziale, salvo che le parti non li autorizzino, per casi specifici e per iscritto, a pronunciare secondo equità.

4. Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, mediante consegna di un originale anche con spedizione in plico raccomandato.

5. Il lodo è inappellabile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 817 e seguenti c.p.c..

#p#

Art. 27 - CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT

1. Le controversie che contrappongono la F.I.Q. a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, istituita presso il C.O.N.I., a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di doping.

2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport.

3. Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport.

4. Il procedimento è disciplinato dal regolamento di conciliazione e arbitrato deliberato dal consiglio nazionale del C.O.N.I..

5. Restano escluse dalla competenza della camera di conciliazione e arbitrato per lo sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano stati attivati procedimenti arbitrali nell'ambito della F.I.Q..

Titolo V - STRUTTURE E CARICHE FEDERALI

Art. 28 - SEGRETARIO GENERALE

1. La Segreteria Generale ha il compito di dare attuazione ai deliberati degli Organi elettivi centrali della Federazione. È retta dal Segretario Generale.

2. Il Segretario esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego. Il Segretario Generale prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e della Giunta Federale e ne cura la redazione dei verbali.

3. Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi Federali, amministrativi e tecnici, eletti e nominati dalla F.I.Q..

4. Il Segretario coordina e dirige la Segreteria Generale ed il personale dipendente della Federazione.

Art. 29 - CARICHE FEDERALI

1. Tutte le cariche federali, elettive e di nomina, eccezion fatta per i Delegati Regionali e Provinciali, hanno la durata di quattro anni secondo il ciclo olimpico.

#p#

2. Possono essere eletti o nominati alle cariche federali i cittadini italiani maggiorenni che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti delle discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva;

c) essere tesserato alla F.I.Q. o esserlo stati per almeno 2 anni; sono eleggibili come rappresentanti dei Licenziati e dei Tecnici, i Licenziati e i Tecnici in attività o che siano stati tesserati in tale qualità per almeno due stagioni nelle ultime dieci comprendendovi quella in cui si svolgono le elezioni.

3. Il requisito di cui al precedente comma 2 lettera c) non è richiesto per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia Federali. Per i componenti degli altri Organi detto requisito dovrà risultare da documentazione esistente negli archivi federali.

4. Non potranno candidarsi a cariche elettive tutti coloro che siano dirigenti di azienda con incarichi direttivi, Presidenti o membri del consiglio di amministrazione, Presidente del collegio sindacale, amministratore delegato, direttore generale, direttore generale aggiunto o reggente, nelle società, imprese, od industrie la cui attività consista principalmente nell'esecuzione di lavori, servizi o nella prestazione di forniture a favore della F.I.Q., dei suoi organi interni o degli affiliati alla stessa, nonché siano persone che, direttamente o per interposta persona, esercitino di fatto la direzione di una delle società, aziende o industrie sopra descritte.

5. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività della F.I.Q. e quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

6. E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito di utilizzo di

#p#

sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni psico-fisiche nell'attività sportiva.

7. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti suddetti, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

8. Tutti i componenti degli organi federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto per il Presidente Federale e per i componenti degli Organi di Giustizia.

Titolo VI - STRUTTURA TERRITORIALE

Art. 30 - COMITATI REGIONALI

1. Nelle Regioni in cui hanno sede almeno dieci Quad Club titolari del diritto di voto, è costituito un Comitato Regionale.

2. Sono Organi del Comitato Regionale:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) il Presidente Regionale.

3. Le Assemblee Regionali sono costituite dai Presidenti dei Quad Club affiliati aventi diritto di voto, con sede nel territorio della Regione.

4. Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri eletti dall'Assemblea Regionale.

5. Il Comitato Regionale elegge nel proprio seno un Vice Presidente ed un Segretario.

6. I componenti eletti restano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili.

7. Il controllo di legittimità dell'elezione dei membri del Comitato Regionale è effettuato dal Consiglio Federale.

8. L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi. Ogni delegato, oltre la delega in rappresentanza del proprio Quad Club, potrà essere portatore di:

- n. 1 delega - oltre le 20 associazioni e società votanti;
- n. 2 deleghe - oltre le 50 associazioni e società votanti;
- n. 3 deleghe - oltre le 100 associazioni e società votanti;
- n. 4 deleghe - oltre le 200 associazioni e società votanti;
- n. 5 deleghe - oltre le 400 associazioni e società votanti;
- n. 6 deleghe - oltre le 800 associazioni e società votanti.

9. L'Assemblea Regionale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato Regionale,

#p#

a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma dell'art. 34 del presente Statuto.

10. L'Assemblea Regionale deve essere indetta in seduta straordinaria ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Consiglio Regionale lo richieda o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto di voto e che rappresentino almeno un terzo dei voti nell'ambito territoriale.

11. Per il funzionamento dell'Assemblea Regionale, per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Organico, si applicano le disposizioni che regolano l'Assemblea Nazionale; in ordine al quorum deliberativo per l'elezione del Presidente Regionale si applicano le norme previste per il Presidente Federale.

12. Il Consiglio Regionale:

a) rappresenta ai fini sportivi-istituzionali, ad ogni effetto, la Federazione nell'ambito territoriale di competenza;

b) persegue, nell'ambito regionale, gli scopi ed esplica le attribuzioni di cui all'art. 3 del presente Statuto a norma del Regolamento Organico, secondo le disposizioni e gli indirizzi del Consiglio Federale e sotto la vigilanza di questo;

c) trasmette al Consiglio Federale le deliberazioni dell'Assemblea Regionale e ne cura l'esecuzione;

d) sottopone all'Assemblea Regionale una dettagliata relazione finanziaria della gestione annuale che sarà inoltrata per il controllo al Consiglio Federale;

e) vigila, nell'ambito regionale, sull'osservanza di tutti i regolamenti federali;

f) esercita tutte le altre attribuzioni che possono essergli affidate dal Consiglio Federale.

13. Per la convocazione del Consiglio Regionale, per la validità delle deliberazioni e delle riunioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

Art. 31 - IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

1. Il Presidente del Comitato Regionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili. È responsabile del funzionamento del

#p#

Consiglio Regionale, unitamente agli altri componenti, nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.

2. Nella ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico, per il Presidente della F.I.Q..

Art. 32 - DELEGATI REGIONALI E PROVINCIALI

1. Nelle regioni nelle quali non sia possibile istituire il Comitato Regionale, le relative attribuzioni sono svolte da un Delegato Regionale nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente. La durata dell'incarico è determinata dal Consiglio Federale e non può superare la scadenza del quadriennio olimpico.

2. Per ogni provincia, il Consiglio Federale può nominare, su proposta del Presidente Federale e su indicazione del rispettivo Comitato Regionale, un Delegato Provinciale con compiti di promozione, sviluppo e coordinamento delle attività dei Quad Club aventi sede nella provincia, secondo quanto stabilito dai regolamenti federali. La durata dell'incarico è determinata dal Consiglio Federale e non può superare la scadenza del quadriennio olimpico.

3. Nella Regione Trentino Alto Adige e precisamente nella provincia di Trento e nella provincia di Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono costituiti Organi provinciali alle condizioni previste dal presente Statuto con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre regioni agli organi periferici a livello regionale.

Art. 33 - GRUPPO COMMISSARI DI GARA

1. Il Gruppo Commissari di Gara è un organismo Tecnico autonomo che opera sotto la vigilanza del Consiglio Federale.

2. Provvede al reclutamento, formazione, inquadramento, impiego, e organizzazione dei Commissari di Gara.

3. I compiti e le funzioni del Gruppo Commissari di gara sono stabiliti dal Regolamento Organico.

Titolo VII - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

Art. 34 - INCOMPATIBILITA'

1. La carica di componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della F.I.Q..

2. Le cariche di Presidente Federale, di Consigliere Federale, di componente il Collegio dei Revisori dei Conti, di membro

#p#

degli Organi di Giustizia, sono incompatibili con ogni altra carica federale e sociale nell'ambito della F.I.Q..

3. Le qualifiche di Presidente Federale e di Consigliere Federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

4. Le cariche di Presidente di Comitato Regionale o di Delegato Regionale o Provinciale, sono incompatibili con qualsiasi altra carica Federale elettiva e sociale.

5. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

6. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Presidente Federale. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta successivamente.

7. Il Commissario eletto in una carica federale o sociale deve sospendere l'attività di Commissario.

Art. 35 - DECADENZA

1. Nel caso di dimissioni del Presidente Federale, lo stesso Presidente ed il Consiglio Federale decadono immediatamente. Il Consiglio Federale resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente, o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente fino all'Assemblea elettiva straordinaria, da convocarsi entro 60 giorni dall'evento e da tenersi nei successivi 30.

2. Nel caso di impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Federale decade e le funzioni di presidenza verranno espletate dal Vicepresidente vicario, il quale dovrà provvedere a convocare l'Assemblea Straordinaria entro 60 giorni dall'evento che ha originato la decadenza. Tale Assemblea dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni.

3. In ipotesi di impedimento anche del Vicepresidente designato, l'altro Vicepresidente provvederà a convocare l'Assemblea ed al medesimo viene affidata nel frattempo

#p#

l'ordinaria amministrazione.

4. Nel caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale, si avrà la decadenza immediata dello stesso Consiglio Federale e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria che dovrà essere convocata e avere svolgimento nei termini previsti dal primo comma del presente articolo.

5. Nel caso di dimissioni non contemporanee nell'arco del quadriennio della metà più uno dei Consiglieri Federali si avrà la decadenza dei soli Consiglieri, mentre il Presidente rimarrà in carica e provvederà ad indire e celebrare l'Assemblea straordinaria nei termini di cui al 1° comma del presente articolo.

6. I componenti del Consiglio Federale dimissionari o comunque impossibilitati ad espletare l'incarico vengono progressivamente sostituiti da coloro che nell'ultima assemblea hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti da quello eletto precedentemente. In caso di impossibilità a procedere alla sostituzione di cui sopra, il Consiglio Federale procederà a ricoprire i posti vacanti con nuove elezioni, convocando una Assemblea straordinaria entro 90 giorni.

7. La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza dei soggetti dallo stesso nominati che, peraltro, rimangono in carica e continuano ad espletare le loro funzioni in regime di prorogatio sino alla riconferma o sostituzione. Resta fermo quanto previsto dall'art. 20 comma 5 e dall'art. 19 comma 2 del presente Statuto.

8. In ogni caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di vacanza dalla carica stessa, di componenti degli Organi Federali collegiali elettivi, si applicheranno le norme previste per il Consiglio Federale. Tutti gli Organi elettivi, in qualsiasi momento eletti, decadono al termine del quadriennio Olimpico.

9. Decadono dalla carica i membri del Consiglio Federale che non partecipino a tre riunioni consecutive, salvo si tratti di assenza dipendente da giusta causa.

10. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi, di cui al presente articolo, sono irrevocabili.

Art. 36 - REGOLAMENTI FEDERALI

Per l'attuazione del presente Statuto, il Consiglio

#p#

Federale provvede all'emanazione di appositi regolamenti federali che non potranno contenere norme in contrasto con il codice civile, con la vigente legislazione, con le direttive del C.O.N.I. e con le disposizioni ed i principi del presente Statuto.

Titolo VIII - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 37 - PATRIMONIO

1. Il Patrimonio della F.I.Q. è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziaria e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 38 - ESERCIZIO FINANZIARIO E GESTIONE FINANZIARIA

1. Tutte le entrate, a qualsiasi titolo provengano, e tutte le uscite della F.I.Q. devono essere inserite in un unico bilancio.
2. La gestione della F.I.Q. spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel Bilancio della Federazione.
3. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
4. Il Bilancio viene approvato dal Consiglio Federale e trasmesso al C.O.N.I. per i provvedimenti di cui all'art. 7 comma quinto dello Statuto C.O.N.I..

Titolo IX - NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 39 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno un terzo degli aventi diritto a voto.
2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
3. Il Consiglio Federale può anche indire su propria iniziativa l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre alla Assemblea stessa.

[#p#](#)

4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto al voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.

5. Per l'approvazione delle proposte di modifiche allo Statuto sono necessari almeno due terzi dei voti di cui dispongono i partecipanti all'Assemblea Nazionale Straordinaria.

6. Le modifiche statutarie, deliberate dalla Assemblea Nazionale sono sottoposte all'approvazione dei competenti Organi di legge.

Art. 40 - SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Si applicano le disposizioni riconosciute in materia di associazioni contenute nel Codice Civile.

Art. 41 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile applicabili in materia ed agli ordinamenti sportivi nazionali ed internazionali.

Art. 42 - NORMA TRANSITORIA

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 3 il computo dei mandati si effettua con decorrenza stabilita ex art. 36 bis comma 5 dello Statuto del C.O.N.I..

Art. 43 - NORMA FINALE

Il presente Statuto è sottoposto all'approvazione dei competenti Organi di legge.

##